

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di novembre sono presenti i signori soci promotori:

1. Chiara Nerozzi, nata a Bologna, il 9/02/1972, residente a Bologna, in Via della Barca 45, professione insegnante, (codice fiscale: NRZ CHR 72B49 A944S);
2. Valentina Bignami, nata a Bologna, il 14/02/1968, residente a San Lazzaro (BO), in Via Nazionale, professione educatrice, (codice fiscale: BGN VNT 68B54 A944B);
3. Nicola Quadrelli, nato a Rovigo, il 19/08/1968, residente a Bologna, in Via Palmieri 7, professione giornalista, (codice fiscale: QDR NCL 68M19 H620E);
4. Marco Vignudelli, nato a Modena, il 9/02/1966, residente a Casalecchio di Reno (BO), in Via Guinizelli 15, professione Formatore, (codice fiscale: VGN MRC 66B09 F257C);
5. Silvana Turci, nata a Sorbano (FC), il 20/08/1962, residente a Bologna, in Via Beppe Fenoglio 1, professione insegnante, (codice fiscale: TRC SVN 62M60 I842Z);
6. Maria Concetta de Sio, nata a Taranto, l'1/12/1975, residente a Rastignano (BO), in Via A. Costa 52, professione insegnante, (codice fiscale: DSE MCN 75T41 L049L);
7. Maria Leoni, nata a Bologna, il 13/04/1947, residente a Pianoro (BO), in Via Nazionale 152/4, professione pensionata, (codice fiscale: LNE MRA 47D53 A944L);

Tra suddetti signori è costituita un'Associazione denominata:

**“SPOSTA-MENTI”** con sede a BOLOGNA in via B. Fenoglio 1

L'associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, senza alcuna finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'associazione e' retta dallo statuto che, sottoscritto dalle parti, si allega alla presente scrittura sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale.

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

L'associazione non ha scopo di lucro. La quota associativa per gli associati che entreranno a far parte dell'associazione e' cosi' determinata:

- persone fisiche € 10
- persone giuridiche € 1.000

Le spese del presente atto annesse e conseguenti sono a carico dell'associazione

Vengono nominati a far parte del consiglio di amministrazione, che rimarra' in carica per il triennio 2016/2018, e quindi sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2018, i signori:

Sig. Chiara Nerozzi Presidente

Sig. Valentina Bignami Vice presidente

Sig. Maria Concetta De Sio Consigliere e Segretario Organizzativo

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e accettano le cariche.  
Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

#### FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Chiara Nerozzi Chiara Nerozzi Sig. Maria Leoni Maria Leoni  
Sig. Valentina Bignami Valentina Bignami Sig. Silvana Turci Silvana Turci  
Sig. Nicola Quadrelli Nicola Quadrelli Sig. Marco Vignudelli Marco Vignudelli  
Sig. Maria Concetta De Sio Maria Concetta De Sio

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.





## ASSOCIAZIONE SPOSTA-MENTI

### STATUTO

#### Disposizioni generali

**Art. 1** - E' costituita l'Associazione denominata "SPOSTA – MENTI", con sede in Bologna via Beppe Fenoglio 1.

L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

**Art. 2** – L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 3** – L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 4** – L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

#### Durata

**Art. 5)** La durata dell'associazione e' stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà' essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.



Per la proroga dell'associazione il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

#### **Patrimonio ed esercizi sociali.**

Art. 6) Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 7) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

#### **Associati**

Art. 8) Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che, ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario, all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota di associazione e ad apportare quanto si renderà necessario per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Gli apporti degli associati sono costituiti da contribuzioni in denaro il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei fabbisogni finanziari dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità, la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

#### **Amministrazione**

Art. 10) L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per un triennio. In caso di dimissioni di uno o più amministratori, il Consiglio alla prima riunione provvede alla loro eventuale sostituzione. Gli amministratori così nominati restano incaricati fino alla prossima assemblea.

Art. 11) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Art. 12) Il Consiglio di riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare degli apporti dovuti dagli associati persone giuridiche.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13) L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa (assemblea) è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio maggiore di età ha diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo e il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statuarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, ferme restando le norme previste in materia dal codice civile per le associazioni riconosciute. Eventuali regolamenti di rilevanza generale riguardanti il funzionamento dell'Associazione devono essere approvati in Assemblea dei soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed al conferimento di incarico ai professionisti determinandone la retribuzione ed i compensi, e compila l'eventuale Regolamento per il Funzionamento della associazione, la cui osservanza diventa obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 14) Il Presidente, disgiuntamente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### **Assemblee**

Art. 15) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante invio a tutti gli associati dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. Potrà delegare altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 20 C.C..

#### **Scioglimento**

Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Rinvio alla legge**

Art. 21) Per quanto non e' contemplato dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in tema di associazioni non riconosciute.



GENZIA DELLE ENTRATE BOLOGNA  
registrato il 03/08/2016 3  
pagato € 200,00 + 9,62  
Euro *reus'on*

IL FUNZIONARIO  
Giovanna Celani